



Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra

A.C. 2230

Nota di verifica n. 181
19 febbraio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2230
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Relatore per la Commissione di merito:	Ehm
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il testo dell'Accordo si compone di 60 articoli, organizzati in nove Titoli.

Il testo è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (A.S. 1141).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articoli 1-60: gli articoli dell'Accordo in esame istituiscono un partenariato per rafforzare il regolare dialogo politico tra l'Unione europea e l'Afghanistan, migliorare le relazioni fra le due Parti e sviluppare la cooperazione in diversi settori, come sicurezza, sviluppo sostenibile e commercio. L'Accordo definisce preliminarmente la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa (Titolo I, articoli 1-2), prevedendo fra l'altro la conferma dell'impegno al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani l'importanza della tutela ambientale e di una società inclusiva basata sulla parità di genere. Il Titolo II (articoli 3-11) è dedicato alla cooperazione politica. In particolare, le Parti si impegnano a instaurare un dialogo politico	La relazione tecnica afferma che l'Accordo di in esame non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati membri. Infatti, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione Europea. Pertanto, le relative attività poste in essere non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. Come stabilito dall'articolo 49, i compiti di assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, di seguirne l'attuazione, di curare lo sviluppo delle relazioni tra le Parti e di fungere da organo di risoluzione delle

regolare per favorire una migliore comprensione reciproca, per cooperare alla promozione dei diritti umani e delle istituzioni che se ne occupano, nonché per consolidare le politiche relative alle questioni di genere. Si esplicita la volontà delle Parti a cooperare per promuovere la piena applicazione dello statuto della Corte penale internazionale, per rafforzare l'applicazione degli strumenti internazionali sul disarmo e la lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, per contrastare il commercio illecito di armi leggere e il terrorismo.

Il Titolo III (articolo 12) dedicato alla Cooperazione allo sviluppo, prevede, tra l'altro, l'impegno delle Parti a conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio (e i parametri di riferimento successivi, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile – SDGs – previsti dall'Agenda 2030), l'eliminazione della povertà, lo sviluppo sostenibile e l'integrazione nell'economia mondiale, con particolare attenzione agli elementi più vulnerabili della società. A tal riguardo si stabilisce di sorvegliare periodicamente l'incidenza della cooperazione delle Parti allo sviluppo, tramite un comitato misto, istituito a norma dell'articolo 49.

Il Titolo IV (articoli 13-23) disciplina la cooperazione bilaterale di scambi e investimenti, tra le quali si segnalano l'impegno delle Parti ad avviare un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale, anche sostenendo l'adesione dell'Afghanistan all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (articolo 13), la concessione del trattamento della nazione più favorita (articolo 14) e l'incentivo agli investimenti diretti esteri, con misure da parte del settore pubblico (accesso al credito e garanzie sugli investimenti) per potenziare il flusso di investimenti dall'Unione europea all'Afghanistan.

Il Titolo V (articoli 29 – 34) detta disposizioni sulla Cooperazione in materia di giustizia e affari interni. In particolare, si prevede un impegno a combattere il traffico di droghe illecite, il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite ed il finanziamento del terrorismo, ribadendo l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori.

Il Titolo VI (articoli 31 - 47) disciplina la cooperazione settoriale, nella quale si segnala la collaborazione per la modernizzazione della pubblica amministrazione e il rafforzamento della gestione delle finanze pubbliche, la cooperazione nella gestione del rischio di catastrofi. Inoltre, si prevedono azioni

controversie spetta al Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti al massimo livello possibile delle istituzioni comunitarie, da un lato, e dell'Afghanistan, dall'altro. La partecipazione al funzionamento del Comitato misto è dunque garantita da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'UE, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio comunitario. Parimenti, sono i funzionari delle istituzioni europee ad assicurare lo svolgimento dei dialoghi settoriali, a cui non è prevista la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri.

Sotto il profilo doganale, il riconoscimento del trattamento della nazione più favorita non modificherà l'attuale regime di importazione a dazio zero dei (limitati) prodotti afgani nell'UE, concesso unilateralmente sulla base del regime EBA (*Everything but Arms* - Tutto tranne le armi) riservato dall'UE ai Paesi meno avanzati. Dalla legge di ratifica dell'accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

concertate nei settori dell'istruzione, della formazione professionale, dell'occupazione, dello sviluppo sociale, dell'energia, dei trasporti, dell'agricoltura, della sanità, della cultura, della tutela dell'ambiente, dell'information society e della politica audiovisiva e dei media.

Il Titolo VII (articolo 48) è dedicato alla cooperazione regionale, mentre il Titolo VIII (articolo 49) prevede l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle due Parti al massimo livello, che fissa le priorità, formula proposte d'interesse comune per gli obiettivi

dell'accordo e compone le eventuali controversie. Il Comitato è copresieduto da entrambe le Parti e si riunisce alternativamente a Kabul e a Bruxelles in date definite di comune accordo.

Il Titolo IX (articoli 50 - 60) reca le disposizioni finali dell'Accordo. In particolare, l'articolo 54 stabilisce che ciascuna parte può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, l'articolo 57 chiarisce che sono Parti dell'Accordo, oltre all'Afghanistan, l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri in base alle rispettive competenze e, infine, l'articolo 60 prevede che l'Unione fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione prevista dall'Accordo.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 3 del ddl di ratifica: prevede che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La relazione tecnica non considera specificamente la disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che, secondo la relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'accordo, dal funzionamento del Comitato misto, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali, saranno interamente a carico del bilancio dell'Unione Europea e che l'articolo 60 dell'Accordo prevede che l'Unione fornisca all'Afghanistan l'assistenza tecnica e finanziaria necessaria per attuare la cooperazione prevista dall'Accordo medesimo: ciò rilevato, non si hanno osservazioni da formulare.